CAMERA DEI DEPUTATI N. 1445

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LUCCHESE

Norme in materia di inquadramento dei tecnici laureati nel ruolo dei ricercatori universitari

Presentata il 6 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La difficile situazione dei tecnici laureati delle università italiane merita una soluzione urgente che affermi la certezza del diritto. Nelle università, i tecnici laureati che sin dall'inizio della loro carriera hanno svolto e svolgono attività di ricerca e di didattica, riconosciuta sin dal 1980 (decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articoli 50 e 52) in quanto erano considerati tra le categorie di precariato docente ammesse ai giudizi di idoneità a professore associato e, riconfermati di fatto e di diritto come docenti precari anche dalla più recente legge sugli ordinamenti didattici delle università n. 341 del 1990, articolo 16, devono essere definitivamente inseriti nel ruolo che loro compete per le attività svolte.

Già da lungo tempo i tecnici laureati degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano sono stati inquadrati, a domanda, nel ruolo dei ricercatori confermati con il decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 10 marzo 1982, articolo 45, per cui la presente proposta di legge va a sanare una assurda discriminazione giuridica.

Il problema riguarda meno di un centinaio di persone, tra tutte le università italiane, ed è relativo ai soli tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

La legge n. 341 del 1990 (sugli ordinamenti didattici), all'articolo 16 prevede che nella dizione « ricercatori confermati » si intendano ricompresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i tecnici laureati che abbiano svolto almeno un triennio di attività didattica e scientifica documentato da atti ufficiali della facoltà (facendo espli-

cito riferimento al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980). Sul tema dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 c'è una nutrita giurisprudenza a favore dei tecnici laureati sia da parte della Corte costituzionale che del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio; in particolare si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 89 del 9-14 aprile 1986, n. 93 del 16 febbraio 1991 e la n. 412 del 21-29 ottobre 1992 e la sentenza n. 534/92 del tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio, III sezione.

Di fatto l'attuale attività dei tecnici laureati *ex* articoli 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n 382 del 1980 « residuo di quelli esistenti al 31 luglio 1980 », consiste nello svolgere funzioni di docente in quanto quasi tutti sono titolari di supplenze o affidamenti e svolgono attività di ricerca.

Si tratta, quindi, di chiudere, una volta per tutte, una annosa vicenda di precariato docente prevedendo il passaggio, a domanda degli interessati, dei tecnici laureati di cui agli articoli 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e dell'articolo 16 della legge n. 341 del 1990 nel ruolo dei ricercatori confermati, con il mantenimento dell'anzianità maturata. È da rilevare che, dato il numero esiguo degli aventi diritto ed il fatto che lasciano un posto di ruolo (di VIII se non già di IX o X livello), il passaggio nel ruolo dei ricercatori confermati non comporta aggravio nel bilancio dello Stato. Chiaramente i posti di tecnico laureato che così si renderanno liberi saranno soppressi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I tecnici laureati di ruolo, che sono in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprovati da atti ufficiali della facoltà, sono collocati, a domanda degli interessati, con parere della facoltà, nel ruolo dei ricercatori confermati, conservando ai fini economici e di progressione di carriera, l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata dagli interessati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al preside della facoltà presso cui svolgono attività didattica e scientifica. Il relativo provvedimento è attribuito alla competenza dei rettori delle università.

3. I posti che si rendano vacanti a seguito dell'applicazione del disposto di cui al comma 1 sono soppressi.

DDL13-1445
Lire 500